

IL BILANCIO DI ESERCIZIO ASSICURATIVO IAS/IFRS: PRIME VALUTAZIONI SUI PROFILI FISCALI



21 ottobre 2024

Analisi prospettica di alcune disposizioni dell'art. 111

- *Comma 1 – Rilevanza della variazione delle riserve tecniche obbligatorie*
- *Comma 1-bis - Variazione delle riserve tecniche del ramo vita*
- *Comma 3 - Variazione della riserva sinistri*
- *Comma 4 - Provvigioni di acquisizione relative a contratti poliennali*

Comma 1

Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative concorre a formare il reddito dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi.

Cancellazione
della
disposizione?

La grandezza delle riserve non esisterà più nel nuovo bilancio

L'art. 83 prevede che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di **qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio** previsti dai rispettivi principi contabili ovvero il principio di derivazione rafforzata.

Fermo restando che le poste del bilancio assicurativo manterranno significativi elementi valutativi, peraltro insiti nella tipologia di attività svolta, non costano motivi per i quali debba essere necessario ribadire la validità di quanto operato in bilancio anche si fini fiscali. I principi attuali peraltro impediscono l'iscrizione di poste volontarie di carattere meramente prudenziale.

Introdotta
nel 2010

Comma 1-bis art. 111

*La **variazione** ... concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'articolo 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento.*

Ratio sottostante

La compagnia gode di un beneficio fiscale derivante dalla contrapposizione tra proventi non tassati e costi deducibili (l'accantonamento a riserva). Il beneficio viene meno nel momento in cui il provento viene attribuito all'assicurato e deve corrispondere le proprie imposte. Il principio è riferibile alla singola polizza ma viene gestito per massa.

I limiti minimo e massimo determinano una presunzione circa la concorrenza delle componenti citate rispetto al reddito di impresa di periodo. I valori presumibilmente furono determinati tenendo conto dell'incidenza degli investimenti azionari rispetto al totale degli investimenti del ramo vita del settore assicurativo.

La ratio legittima sia la rettifica fiscale in aumento per la variazione positiva della riserva, sia la rettifica in diminuzione nel caso di variazione negativa della riserva. Non supporta completamente la lettera della disposizione in mancanza di simmetria tra le due partite.

La **CLASSE D** invece è specificamente presidiata dal **comma 2** che tenendo in considerazione la simmetria esistente disattiva l'esenzione per dividendi e partecipazioni pex e dà rilevanza ai maggiori e i minori valori iscritti relativi ad azioni, quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all'art. 85 comma 1 lett c) e d)

Applicazione IFRS 9

I dividendi:

- relativi a titoli azionari detenuti per la negoziazione sono tassati
- relativi a titoli azionari non detenuti per la negoziazione sono esenti per il 95%

Il regime pex si applica ai titoli azionari posseduti dai soggetti IAS che ne abbiano le caratteristiche

Applicazione IFRS 17

Non c'è più la grandezza della riserva vita ma grandezze diverse

Non c'è più nemmeno una distinzione dei metodi di contabilizzazione tra ramo danni e vita

Le fattispecie nelle quali si può verificare un presunto vantaggio (temporaneo) per la compagnia sono ridotte

Cancellazione
della
disposizione?

Altre possibili valutazioni

Si modifica il riferimento e lo si applica ad una grandezza diversa

Difficile identificazione di una grandezza appropriata

Si agisce sul regime di esenzione

Si trasformerebbe una variazione temporanea in una permanente in contrasto con la ratio della norma

Introdotta nel 2005 e
modificata da ultimo
nel 2013

Comma 3

La **variazione** della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi. E' considerato componente di lungo periodo il 75 per cento della medesima riserva sinistri.

Articolo 6 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

Articolo 82, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 conv. dalla legge 6 agosto 2008 n. 133

Dal 2005, la variazione, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile nell'esercizio in misura pari al 60% dell'importo iscritto in bilancio; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei 9 esercizi successivi a quello di formazione. È considerata componente di lungo periodo il 50% della riserva sinistri. A seguito delle modifiche apportate nel 2008, le quote formate fino al periodo d'imposta precedente al 2008 sono state rese deducibili in quote costanti nei 18 esercizi successivi a quello di formazione.

Articolo 82, comma 6 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 conv. dalla legge 6 agosto 2008 n. 133

Dal 2008, la variazione per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile nell'esercizio in misura pari al 30% dell'importo iscritto in bilancio; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei 18 esercizi successivi a quello di formazione. È considerata componente di lungo periodo il 75% della riserva sinistri.

Articolo 1, comma 160, lettera d) della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Dal 2013, la variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei 4 successivi. È considerata componente di lungo periodo il 75% della riserva sinistri.


Ratio sottostante

La compagnia gode di un beneficio fiscale in termini temporali in quanto stanziava la riserva sinistri a costo ultimo ma corrisponderà i risarcimenti in un arco temporale più lungo.

Viene applicata quindi una penalizzazione tributaria in base alla quale la deduzione del 60% viene rinviata nei quattro esercizi successivi in quote del 15%

Possibili valutazioni

Nel nuovo regime la grandezza non esiste più e per di più si iscrive il valore della passività attualizzato.



Comma 3

Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l'intero ammontare nel predetto periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni.

Contenuto della disciplina

La disciplina del comma 3, nata nel 1986 per essere allineata alle regole contabili/regolamentari allora contenute nella Legge n. 742/1986, non essendo più stata aggiornata, si discosta dalle regole successivamente introdotte.

Riguarda le polizze di durata poliennale a premi ricorrenti relativamente alle quali le provvigioni anticipate al momento della sottoscrizione del contratto vengono rilevate col "metodo del preconto". I casi possibili sono i seguenti

- (i) provvigioni spese nell'esercizio relative a polizze dei rami danni;
- (ii) provvigioni capitalizzate e ammortizzate relative a polizze dei rami danni;
- (iii) provvigioni spese nell'esercizio relative a polizze dei rami vita;
- (iv) provvigioni capitalizzate e ammortizzate relative a polizze dei rami vita.

Cancellazione
della
disposizione?

IFRS 17

Le provvigioni sono ripartite nell'ambito dei costi per servizi assicurativi derivanti dai contratti assicurativi emessi, nel periodo nel quale sono attribuiti i relativi ricavi

Considerazioni

La ripartizione temporale utilizzata dal principio per attribuire costi e ricavi sembrerebbero consentire la cancellazione di regole fiscali diverse.

DTA stanziare nell'esercizio X-1

Nella misura in cui norma sarà oggetto comunque di modifica le DTA stanziare nell'esercizio precedente dovrebbe mantenere i vecchi regime di smontamento

DTA riserva sinistri – il periodo temporale di rientro è già determinato dalla norma

DTA riserva vita – il periodo di rientro non è determinato dalla norma. In linea di principio, tenuto conto della ratio della disposizione il rientro potrebbe essere identificato in funzione della durata media attesa del portafoglio sottostante